

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI ED OPERAZIONI BANCARIE PER CASSA ESEGUITE DA CLIENTELA OCCASIONALE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni
 Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma
 Telefono: +39 060.060
 Sito internet: www.bnl.it
 Contatti: <https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/Contatti>
 Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005
 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
 Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006
 Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

CARATTERISTICHE

I servizi e le operazioni per cassa sono singole operazioni possono essere effettuate dal richiedente, presso una succursale della Banca, senza la titolarità di un contratto di conto corrente

RISCHI TIPICI

Si evidenzia, per quanto riguarda il servizio di riscossione di assegno circolare, il rischio cosiddetto "di controparte", ossia l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare all'intestatario dell'assegno, in tutto o in parte, il valore del titolo; per questa ragione la Banca aderisce al "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi", che assicura a ciascun richiedente l'assegno (ossia al soggetto che costituisce le disponibilità necessarie per l'emissione del titolo stesso) una copertura fino a euro 100.000,00

CONDIZIONI ECONOMICHE

COMMISSIONI DEI SERVIZI DI PAGAMENTO ESEGUIBILI DA CLIENTELA OCCASIONALE PER CASSA

Voci di costo	Canale (1)
	Sportello
Riscossione Assegno Circolare BNL	€ 0,00
Cambio assegni bancari BNL stesso sportello	€ 0,00
Donazione Telethon	€ 0,00
Pagamento tributi e contributi con "Modello Unificato F24"	€ 0,00
Pagamento tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate con "Modello F23"	€ 0,00
Pagamento bollettino MAV	€ 0,00
Pagamento del bollettino RAV	€ 3,10
Pagamento Ri.Ba.	€ 0,00
Pagamento effetti	€ 0,00
Incassi e pagamenti posizioni precostituite PIA / PA.DI	€ 0,00
Incassi e pagamenti Tesoreria incluse pensioni INPS	€ 0,00

NOTE RELATIVE ALLA SEZIONE

(1) La data valuta è uguale alla data esecuzione operazione

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il cliente potrà richiedere il recesso dall'operazione disposta purché nella stessa giornata contabile.

Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

FOGLIO INFORMATIVO

Per eventuali contestazioni relative ai servizi di pagamento, la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giornate operative. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso), e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;

- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);

- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.

Per eventuali violazioni della normativa in materia di servizi di pagamento, possono essere applicate delle sanzioni amministrative nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché nei confronti degli esponenti aziendali e del personale. Tali sanzioni amministrative di carattere pecuniario ed accessorio sono applicate secondo i criteri (ad esempio, rilevanza dell'infrazione, ammontare, durata, etc.) indicati dalle pertinenti norme del Decreto Legislativo 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e del Decreto Legislativo 11 del 2010.